

**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42 DEL 22 GENNAIO  
2004**

**TRA**

**IL COMUNE DI POZZUOLI**

**IL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI**

**LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI  
NAPOLI**

**LA REGIONE CAMPANIA**

**LA DIOCESI DI POZZUOLI**

**LA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI**

**FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEL  
PATRIMONIO CULTURALE DEL RIONE TERRA DI POZZUOLI**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_,

**TRA**

- 1) il **Comune di Pozzuoli**, rappresentato dal....., nato a..... il....., domiciliato  
per la carica in.....;
- 2) il **Parco archeologico dei Campi Flegrei**, rappresentato dal dott. Fabio Pagano, giusto decreto ..... ,  
domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ ;
- 3) la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli**,  
rappresentata dall'arch. Mariano Nuzzo, giusto decreto ..., domiciliato per la carica in ...;
- 4) la **Regione Campania**, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a..... il.....domiciliato  
per la carica in.....;
- 5) la **Diocesi di Pozzuoli**, rappresentata dal....., nato a..... il....., domiciliato  
per la carica in.....;
- 6) la **Capitaneria di Porto di Napoli**, rappresentata dai ..... , nato a .....il  
..... domiciliato per la carica in.....;

## **PREMESSO CHE:**

- il Rione Terra è stato il primo nucleo abitativo dell'antica città di *Puteoli*, fondata nel II secolo a.C. su una rocca tufacea che domina l'intero golfo di Pozzuoli, e costituisce, per la ricca e complessa stratificazione storica, un sito archeologico, architettonico, culturale e religioso unico al mondo;
- l'antico quartiere venne sgomberato il 2 marzo 1970 per i danni subiti a seguito di una violenta crisi bradisismica, e poi ulteriormente danneggiato dai fenomeni sismici e bradisismici del 1980, 1983 e 1984;
- in attuazione del D.L. n. 290 del 1° giugno 1971, convertito nella Legge speciale per Pozzuoli n. 475 del 19 luglio 1971, il Rione Terra è stato espropriato e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Pozzuoli, ad eccezione di alcuni immobili di proprietà della Diocesi di Pozzuoli;
- il Presidente della Giunta Regionale della Campania, sulla base dei poteri straordinari conferiti con la legge n. 80/84 – art. 4, a seguito della gara di appalto concorso, ha affidato in concessione al Consorzio Rione Terra Pozzuoli la progettazione e la esecuzione degli interventi necessari al recupero e urbanizzazione del Rione Terra con Conc. n. 61 del 1992;
- nel 1993 è iniziato ed è tuttora in corso un intenso e articolato lavoro di recupero, restauro e valorizzazione del complesso, condotto dalla Regione Campania nella figura del Presidente quale commissario straordinario preposto all'attuazione della L. n. 80 del 18 aprile 1984, dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta e dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, dal Consorzio Rione Terra Pozzuoli, affidatario della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, che ha portato tra l'altro alla definizione, nei livelli ipogei, di un lungo e suggestivo percorso archeologico, aperto al pubblico dalla Soprintendenza nel 2002, con successivi ampliamenti nel 2004 e, da ultimo, nel 2021 (con l'apertura al pubblico dei restanti decumani e cardini, del Capitolium e Museo dell'Opera), e al recupero, in seguito a un concorso interazionale di restauro - bandito nel luglio del 2003 e concluso nel luglio del 2004 con l'affidamento al gruppo vincitore della progettazione, finanziato con fondi P.O.R. Campania 2000-2006 - del monumento Tempio – Duomo, riaperto al culto nel maggio del 2014;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'importanza e la vastità dei rinvenimenti archeologici ha ulteriormente incrementato l'interesse pubblico nei confronti dell'intervento;
- l'intervento di recupero, oramai in fase di completamento, risulta finanziato dalla Regione Campania con le risorse provenienti dai fondi della politica di coesione;
- con l'accordo procedimentale di programma stipulato, in data 9/02/2001, tra il Comune di Pozzuoli, il Presidente della Regione Campania nella sua triplice qualità di Presidente della Giunta Regionale, di Delegato dell'attuazione dell'art. 4 L. 18/04/1984 n. 80 e di Commissario Liquidatore della gestione f.b. ex art. 18, L. 22/12/1984 n. 887, la Diocesi di Pozzuoli, la Capitaneria di Porto di Napoli, la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta e la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia, sono state definite le linee generali ed assunti i reciproci impegni per assicurare il coordinamento delle azioni finalizzate a determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per l'attuazione dell'intervento unitario di valorizzazione e recupero del Compendio Rione Terra – Porto di Pozzuoli, all'uopo istituendo un apposito Comitato di Coordinamento;
- in esecuzione a detto accordo e a fronte degli impegni assunti, il Consiglio Comunale, per gli aspetti di competenza, con l'atto n. 78 adottato nella pubblica seduta del 15/10/2002, avente ad oggetto "*Compendio Rione Terra – Porto. Recupero e Valorizzazione del Rione Terra opere delegate per l'attuazione al Presidente della G.R.C. ex art. 4 L. 80/84*", ha approvato il progetto di assetto urbanistico del Rione Terra, delegando il Sindaco per tutte le successive attività;
- in data 7 maggio 2004 è stato sottoscritto tra i soggetti interessati l'Accordo di Programma, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 22.07.2004;

## **VISTO:**

- il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che ha istituito la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli (nel prosieguo anche "*Soprintendenza*") e il Parco archeologico dei Campi Flegrei (nel prosieguo anche "*Parco*");
- il D.M. 21 febbraio 2018 di «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;
- il decreto ministeriale del 9 febbraio 2024 n. 53, avente ad oggetto "*Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 'Organizzazione e funzionamento dei musei statali'*" con il quale è stato assegnato

- il Percorso archeologico e lo spazio espositivo del Rione Terra - Pozzuoli (Napoli) alla competenza del Parco archeologico dei Campi Flegrei;
- il verbale di passaggio di consegne del Percorso archeologico del Rione Terra, sottoscritto in data....., tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 Marzo 2024, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", ed in particolare l'art. 24 comma 3 che conferma il Parco archeologico dei Campi Flegrei quale istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) di livello dirigenziale non generale;
  - il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*", ed in particolare:
    - l'art. 3 il quale prevede che la Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio: assicura sul territorio l'azione di tutela del patrimonio culturale; promuove, in collaborazione con le Regioni studi, ricerche e iniziative culturali in materia di patrimonio culturale; esegue ricerche archeologiche e istruisce le richieste di concessione per ricerche archeologiche nel territorio di competenza; predispone d'intesa con la Regione, i programmi finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte a tutela; cura, in raccordo con la Regione, l'attuazione dei progetti relativi alla valorizzazione e alla promozione degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali nel territorio di competenza;
    - l'art. 5 il quale prevede che il Parco archeologico: promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione della L. 1° ottobre 2020, n. 133 recante la «*ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*», il Parco e la Soprintendenza intendono promuovere un approccio integrato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli e sviluppare un'azione congiunta tra autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile nonché incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche con organizzazioni interessate alla conservazione del patrimonio culturale pubblico;
- è nelle finalità del Parco e della Soprintendenza dare corso alla promozione di forme di collaborazione con altre istituzioni, pubbliche o private, esistenti sul territorio, attive nel settore dell'arte e dei beni culturali, che condividano il comune interesse alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla diffusione della conoscenza dello stesso in forma più ampia possibile;
- gli enti coinvolti sono interessati ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di tutela, valorizzazione dei beni culturali e crescita territoriale;
- tali iniziative promuovono la conoscenza del territorio e delle sue valenze culturali e migliorano la capacità attrattiva del turismo;
- è intento degli enti coinvolti di operare in una sinergica logica di sistema e di sviluppare una fattiva collaborazione, senza che sia però lesiva dell'autonomia organizzativa e decisionale dei rispettivi organi, e dei vincoli statutari e regolamentari degli Enti coinvolti;
- La Soprintendenza ha recentemente pubblicato una prima guida al percorso, "*Puteoli. Il percorso archeologico del Rione Terra. Guida alla visita*", C. Gialanella, R. M. Immarco, L. M. Proietti, M. L. Tardugno,

Napoli 2022;

- la Soprintendenza ha, inoltre, in corso le seguenti attività:

- scavi nelle aree archeologiche ad oggi non ricomprese nel percorso di visita, nello specifico funzionali al consolidamento di tutti gli edifici storici emersi oggetto di recupero;
- accordi e convenzioni di ricerca con Istituti Universitari:
  - accordo con il Dipartimento di Studi Umanistici – Università Federico II, finalizzato allo studio degli arredi scultorei del Rione Terra;
  - convenzione con il Centro Interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia – Università Federico II, per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati allo studio, alla valorizzazione e all'edizione delle evidenze archeologiche del Rione Terra di Pozzuoli;
  - accordo quadro con il Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Salerno, avente ad oggetto il monitoraggio delle condizioni di sicurezza strutturale, la lettura e l'analisi dei dati relativi al Percorso Archeologico;
  - accordo quadro con il Dipartimento di Ingegneria Civile e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata - Università degli Studi di Salerno, avente ad oggetto il monitoraggio della radioattività naturale del Percorso Archeologico;
- realizzazione del primo volume (attualmente in corso di pubblicazione) di una serie editoriale dedicata al Rione Terra – *“Rione Terra. Le indagini archeologiche”* –, dal titolo *“Un pozzo di sollevamento dalla terrazza superiore: i materiali”*;

- con Verbale del 12 aprile 2019 il Comune di Pozzuoli ha consegnato al Parco archeologico dei Campi Flegrei gli immobili ubicati al Rione Terra di Pozzuoli con accesso dal piazzale Sedile di Porta, come costituiti nello specifico dall'edificio n. 7, denominato Palazzo De Fraja, per l'intera sua consistenza e di parte dell'edificio n. 3, denominato Palazzo Migliaresi, nelle more della sottoscrizione dell'accordo di cooperazione avvenuto in data 11/08/2020.

- il Vescovo di Pozzuoli con Decreto del 30 luglio 2020 erigeva il complesso Basilica Cattedrale – Museo diocesano a Istituzione Culturale Diocesana, a norma del Canone 1303 § n. 2 del Codice di Diritto Canonico, affidando alla Fondazione REGINA PACIS la relativa amministrazione e gestione, al fine di destinare il Complesso medesimo e le pertinenze diocesane del Rione Terra di Pozzuoli ad iniziative pastorali, volte all'inclusione socio-lavorativa di giovani a rischio di marginalità sociale;

- in coerenza con tale finalità, la Fondazione Regina Pacis ha ideato il progetto “PUTEOLI SACRA”, che si propone di costituire un sistema integrato di servizi, volti alla valorizzazione del patrimonio delle pertinenze diocesane del Rione Terra di Pozzuoli attraverso un percorso archeologico e storico-artistico, affidandone la concreta gestione a soggetti provenienti da Istituti Penitenziari di Nisida e Pozzuoli che, unitamente ad alcuni giovani puteolani, saranno indirizzati verso iniziative formative ed imprenditoria sociale e culturale;

- in data 26 luglio 2021 è stato sottoscritto tra la Diocesi di Pozzuoli ed il Comune di Pozzuoli un “Contratto di comodato reciproco” in base al quale sono state reciprocamente concesse in uso alcuni immobili ed aree esterne facenti parte dei rispettivi patrimoni per una migliore fruizione e valorizzazione del compendio Rione Terra, nonché per l'attuazione delle iniziative pastorali della Diocesi.

- In data ....., in ottemperanza a quanto deliberato nel Consiglio comunale il ..... con atto n....., è stato sottoscritto tra il Comune di Pozzuoli e la Diocesi di Pozzuoli un “Contratto di concessione” con cui, in adeguamento alle vigenti disposizioni legislative in materia di patrimonio indisponibile, sono stati reciprocamente concessi in uso alcuni immobili ed aree esterne facenti parte del patrimonio dei contraenti, ivi compresi quelli precedentemente previsti dal “Contratto di comodato reciproco” del 26/07/2021, per la migliore fruizione e valorizzazione del Compendio Rione Terra, nonché per l'attuazione delle iniziative pastorali della Diocesi;

- il Comune di Pozzuoli ha fatto eseguire una serie di studi per lo sviluppo turistico di Pozzuoli e del Rione Terra;

- il complesso del Rione Terra risulta nella disponibilità patrimoniale indisponibile del Comune di Pozzuoli;

- la Regione Campania, al fine di consentire il completamento dei lavori di recupero, restauro e valorizzazione del complesso immobiliare del Rione Terra facente parte del patrimonio indisponibile del Comune, ha previsto un ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro, la cui istruttoria si è conclusa il 01/08/2024, con l'approvazione da parte del CIPESS della delibera n. 57, contabilmente efficace dal mese di novembre 2024. Il predetto intervento rientra, pertanto, tra le operazioni programmate nell'Allegato 2 dell'Accordo di Coesione di cui al DGR 504/2004;

- in data 06/12/2024 con nota prot. n. 011879 il Comune di Pozzuoli ha presentato all'Agenzia del Demanio -

Direzione Regionale della Campania ed al Segretariato Regionale per la Campania del MIC, l'istanza per il trasferimento della proprietà a titolo gratuito dei beni demaniali rientranti nell'ambito del più ampio contesto del Rione Terra, facenti parte del c.d. "Castello", ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 85/2010 e s.m.i. "Federalismo Culturale";

- la frammentazione dei livelli decisionali ha comportato fino ad ora tempi estremamente lunghi nella soluzione delle procedure attuative e tali procedure non sono state sempre in linea con gli aspetti propriamente gestionali;

- la Regione Campania e il Comune di Pozzuoli, vista l'eccezionalità delle testimonianze storiche emerse durante gli scavi, unitamente alla definizione del percorso archeologico sotterraneo, al restauro del Tempio-Duomo e alla particolare posizione strategica e panoramica della rocca, intendono mettere in atto tutte le iniziative tese a velocizzare i lavori di completamento delle unità immobiliari destinate ad attività ricettive e commerciali, risolvendo nel contempo tutte le problematiche connesse alla gestione del compendio immobiliare. Il fine ultimo è quello di rendere il Rione Terra un attrattore turistico/museale/ricettivo di respiro internazionale capace di canalizzare i flussi turistici su tutti i Campi Flegrei;

- è ormai prossima l'apertura al pubblico di una prima parte rilevante del Rione Terra ed è quindi urgente la definizione dei soggetti gestori del settore alberghiero, delle unità commerciali, dei servizi al pubblico, dei musei nonché dei percorsi archeologici;

- le strategie in atto per la valorizzazione del complesso del Rione Terra necessitano di una attività di valorizzazione integrata che possa includere diversi attori coinvolti per restituire all'importante compendio storico quel valore identitario e rappresentativo della complessità storica, antropologica e sociale.

#### **RILEVATO CHE:**

- in ottemperanza all'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, *"le attività concernenti la conservazione, la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale [...] sono svolte in conformità alla normativa di tutela"*;

- le esigenze di tutela e conservazione del Rione Terra sono particolarmente cogenti anche in ragione dell'elevato rischio sismico e bradisismico dell'area;

- le funzioni di tutela del sito sono complessivamente ed esclusivamente rimesse al Ministero della cultura, secondo la seguente suddivisione:

- alla competenza del Parco archeologico dei Campi Flegrei, a norma del combinato disposto dall'art. 24, comma 8 del Dpcm n. 57/2024 e dall'allegato 2 del DM n. 53/2024, sono affidati il Percorso archeologico e spazio espositivo del Rione Terra;
- alla competenza della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Napoli, a norma dell'art. 3, comma 1, del DM n. 270/2024 (in coerenza con il previgente art. 41, comma 1, del Dpcm n. 169/2019), sono rimesse le sopravvivenze archeologiche ad oggi non ricomprese nel percorso di visita, in parte ancora non indagate, quali beni culturali di proprietà statale, e tutti gli edifici storici emersi, variamente ripartiti tra la proprietà comunale e quella diocesana, quali beni culturali vigilati;
- con specifico riguardo alle funzioni di tutela dei beni culturali, a norma degli artt. 13, comma 1, e 24, comma 9 del Dpcm n. 57/2024, la Soprintendenza e il Parco sono sottoposti rispettivamente ai poteri e all'attività di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

#### **RITENUTO:**

- necessario rideterminare obiettivi e strategie di valorizzazione e promozione congiunta anche alla luce della valutazione di quanto realizzato ed elaborare, in un'ottica di sostenibilità economico – finanziaria, il conseguente progetto di gestione con pianificazione dei relativi tempi e delle modalità di attuazione comprese le indicazioni relative alla governance.

#### **VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, e in particolare l'articolo 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»* (di seguito "Codice"), ed in particolare:

- l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») il quale stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati», al comma 2, che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze» e, infine, al comma 3, che «la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;
- l'art. 111 il quale stabilisce che «le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati» (comma 1) e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (comma 2). Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione» (comma 3), mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (comma 4);
- l'art. 112 il quale dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» (comma 4), e che «lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4» (comma 5);
- che l'art. 112, comma 9 il quale prevede che, indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 del medesimo articolo, possano essere stipulati accordi tra il Ministero, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, tra i quali associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di valorizzazione, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituiti forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni;
- l'art. 103 il quale stabilisce che Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura determinando i casi di libero accesso e di ingresso gratuito, le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo, nonché le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati e attraverso l'impiego di nuove tecnologie informatiche.

**Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il presente “Accordo di Valorizzazione”**

#### **Art. 1 (Finalità e obiettivi)**

1. Il presente accordo, in coerenza con le previsioni dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si propone l'obiettivo di incrementare e rafforzare, in un quadro di rapporti sinergici fra i diversi attori istituzionali, le politiche pubbliche di conservazione, valorizzazione e fruizione del complesso denominato Rione Terra, che rappresenta un “unicum” in ragione del patrimonio architettonico e archeologico.

2. Obiettivo specifico è quello di definire una strategia di valorizzazione integrata che possa sostenere il processo di recupero culturale e sociale dell'intero complesso del Rione Terra, sviluppandone le potenzialità turistiche e al tempo stesso consolidando le relazioni tra un luogo altamente simbolico e le sue comunità di riferimento coerentemente con i principi della Convenzione di Faro sopra richiamati.
3. Inoltre, il presente accordo si propone di garantire un ampio e strutturato raccordo tra i valori di conoscenza e identità culturale del sito e quelli dell'intero territorio flegreo, comprese le isole.
4. Il presente Accordo fa salvi i compiti e le funzioni facenti capo alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ai sensi del D.M. 270/2024 e del D.Lgs. 42/2004.

## **Art. 2 (Oggetto)**

1. Il presente Accordo concerne la definizione delle strategie di conoscenza, valorizzazione culturale integrata e promozione turistica e del coordinamento delle attività relativamente ai seguenti contesti del Rione Terra:
  - Patrimonio archeologico culturale di competenza del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
  - Patrimonio archeologico monumentale di competenza della Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Napoli;
  - Patrimonio archeologico monumentale di competenza della Diocesi di Pozzuoli;
  - Locali facenti parte degli immobili di competenza del Comune di Pozzuoli destinati ad attività culturali: Sedile dei Nobili, Palazzo Migliaresi, Palazzo De Fraja, edifici 22, 23 e 25;
  - Locali facenti parte degli edifici 16 e 14 (Terme) di proprietà demaniale e di prossimo trasferimento al Comune di Pozzuoli.
2. Oggetto del presente accordo è inoltre quello di supportare il processo di integrazione delle azioni di promozione del patrimonio del Rione Terra correlate alla gestione degli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali è stata individuata una destinazione ricettiva e turistico/commerciale.

## **Art. 3 (Strategia)**

1. La strategia funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 sarà enucleata all'interno di un apposito Piano strategico di sviluppo culturale, che – fatto salvo quanto previsto dal successivo art.6 – le Parti si impegnano ad elaborare e condividere, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 4 entro xx giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di Valorizzazione.

La strategia dovrà tendere e mettere in campo azioni di rete con gli altri attori presenti nella valorizzazione del patrimonio culturale di Pozzuoli e dell'intero territorio flegreo anche attraverso la messa a disposizione di risorse strutturali e strumentali volte a perseguire una reale strategia di rete, anche nelle forme della co-progettazione e co-programmazione, al fine di interpretare al meglio l'essenza di un luogo altamente identitario e favorire il processo di costruzione di una comunità patrimoniale.

In particolare, la strategia verrà realizzata attraverso l'azione coordinata ed integrata delle attività afferenti al Piano strategico di sviluppo culturale di cui al successivo articolo 4 e del Piano di valorizzazione delle unità immobiliari destinate ad attività ricettive e commerciali di cui al successivo articolo 5.

## **Art. 4 (Piano strategico di sviluppo culturale)**

1. Gli obiettivi del Piano strategico di Sviluppo culturale sono i seguenti:
  - a) miglioramento della qualità della fruizione e dell'accoglienza mediante la predisposizione di percorsi di visita e di itinerari di valorizzazione territoriale idonei tenendo conto dei livelli minimi uniformi di

qualità definiti dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113 *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;

- b) potenziamento, nell’ambito delle politiche locali, regionali e nazionali dello sviluppo del percorso turistico-culturale integrato dell’ambito territoriale di riferimento promuovendo programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- c) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- d) implementazione e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati interessati a partecipare alla progettazione, finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al patrimonio culturale ed allo sviluppo tecnologico: industrie creative culturali, industrie vocate al recupero dei “saperi” e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile, imprese che sviluppino conoscenze tecnologiche al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale;
- e) costruzione di un’immagine coerente di tutta la rete integrata dal punto di vista della comunicazione;
- f) elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della comunicazione e gestione del patrimonio culturale;
- g) collaborazione nella più ampia divulgazione possibile delle iniziative attraverso la stampa e attraverso i più idonei e innovativi canali mediatici;
- h) definizione, attraverso l’adozione di un protocollo attuativo, di un sistema di bigliettazione integrato;
- i) promuovere l’integrazione lavorativa dei beneficiari dei progetti sociali portati avanti dalla Diocesi di Pozzuoli, nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio culturale del Rione Terra da parte dei soggetti che attueranno il progetto ai sensi dell’art. 5.2, ultimo capoverso;
- j) attuazione di una strategia di rete che incrementi la fruizione delle risorse culturali del territorio e che consenta la strutturazione di un sistema unitario e completo;
- k) assicurare che la programmazione delle iniziative di valorizzazione e promozione sia compatibile con le finalità istituzionali e l’altissimo prestigio storico-archeologico dei beni;
- l) coordinamento scientifico in progetti di ricerca e conoscenza delle sopravvivenze archeologiche ancora inesplorate del sito;
- m) definizione di un piano di gestione dei rischi specifici per i beni vincolati del Rione Terra, sotto il coordinamento della Soprintendenza, che includa gli interventi preventivi e, ove necessario, le misure d'emergenza per la conservazione e la protezione del patrimonio in caso di eventi sismici e bradisismici;
- n) definire protocolli attuativi o integrativi del presente accordo;
- o) attivare collaborazioni con altri istituti, enti e università nel campo della ricerca, della conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente nel territorio regionale, nazionale ed internazionale;
- p) conformare le attività indicate alle lettere che precedono, al rispetto dell’esigenza della tutela, nonché della compatibilità per l’utilizzo dei beni con la dignità storico/artistico del Complesso, con il fine di religione o di culto, coordinando tali attività con le iniziative pastorali e sociali della Diocesi e con gli investimenti realizzati.



2. In considerazione degli obiettivi che si prefigge il “Piano strategico di sviluppo culturale” previsto dal presente Accordo e della presenza, nell’ambito del compendio Rione Terra, di unità immobiliari e di strutture ed aree di proprietà e/o in gestione dei diversi soggetti ed Enti sottoscrittori dell’Accordo, si rende altresì necessario redigere apposito documento che regoli le diverse competenze afferenti ai servizi comuni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le competenze degli spazi comuni, gli accessi al sito, ecc..

3. A tal fine il Comune, in quanto proprietario di gran parte del patrimonio immobiliare presente sul sito, si fa carico, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, di redigere un apposito regolamento di gestione del Compendio Rione Terra che verrà dai medesimi enti congiuntamente approvato entro il termine... Resta convenuto che il Rione Terra è comunque parte integrante della città per cui la manutenzione e la gestione dei servizi generali (viabilità pubblica, rete idrica, rete antincendio e fognaria di adduzione ai fabbricati) resteranno di esclusiva competenza del Comune di Pozzuoli.

## **Art. 5**

### **(Piano operativo per la valorizzazione delle unità immobiliari di proprietà del Comune di Pozzuoli destinate ad attività ricettive e commerciali)**

1. Le Parti demandano al Comune di Pozzuoli, proprietario delle insule del Rione Terra come indicate nell’allegato A al presente Accordo, qualsiasi decisione in merito alla destinazione d’uso degli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune e alla relativa gestione delle attività economiche, ricettive e commerciali, del Rione Terra. In tale ambito il Comune conformerà le proprie decisioni al rispetto delle esigenze della tutela, , **nonché della compatibilità degli utilizzi dei beni con la dignità storico/artistica del Complesso, con il fine di religione o di culto, coordinando tali attività con le iniziative pastorali e sociali della Diocesi e con gli investimenti realizzati.**
2. Il Comune di Pozzuoli assume la piena responsabilità a riguardo dei seguenti impegni:
  - > redazione, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, del piano operativo per la valorizzazione a fini turistici-culturali delle unità immobiliari di proprietà comunale destinati ad attività ricettive e commerciali site nel Rione Terra, tenuto conto delle necessità scaturenti da una gestione corretta e sostenibile dei relativi spazi ed immobili, anche sotto il profilo economico e finanziario, fatte salve le esigenze della tutela enucleate al comma 1 che precede;
  - > definizione degli stralci in cui dividere il progetto al fine di dare inizio alla gestione per parti;
  - > individuazione dei servizi integrati e/o comuni funzionali alla fruizione del complesso immobiliare di cui consta il Rione Terra e delle relative modalità di gestione/erogazione;
  - > individuazione delle funzioni, dei servizi e degli spazi/immobili a destinazione turistico/ricettiva da affidare in regime di concessione ad operatori economici;
  - > individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori attualmente impegnati nei lavori e dei beneficiari dei progetti sociali in corso presso il Rione Terra;
  - > per le stesse finalità di cui al punto precedente, il Comune – nell’ambito delle previsioni del progetto di gestione – potrà prevedere la stipula di appositi accordi, conformemente alla disciplina vigente in materia, anche con associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, cui attribuire specifici compiti e funzioni connessi con la gestione di servizi comuni per la valorizzazione culturale del sito in questione.
3. Gli sviluppi di dettaglio del progetto gestionale esecutivo delle parti commerciali e ricettive saranno fatti oggetto di condivisione da parte del Comitato di cui al successivo articolo 7.

## **Art. 6**

### **(Impegni delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano a:
  - elaborare il piano strategico di sviluppo culturale di cui all’art. 4, direttamente ovvero attraverso apposito soggetto all’uopo istituito ai sensi dell’art. 112, comma 5, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del Decreto 27

novembre 2001, n. 491. A tale soggetto, il Comune di Pozzuoli, tenuto conto delle previsioni del Piano di valorizzazione delle unità immobiliari destinate ad attività ricettive e commerciali di cui all'art.5, potrà valutare l'affidamento di tutto o parte dei beni;

- individuare i servizi integrati e/o comuni funzionali alla fruizione del complesso immobiliare di cui consta il Rione Terra e delle relative modalità di gestione/erogazione;
- condividere le azioni di programmazione culturale (Piano strategico di sviluppo culturale) coerentemente con il piano operativo per la valorizzazione delle unità immobiliari destinate ad attività ricettive e commerciali di cui all'art. 5;
- mettere eventualmente a disposizione dei locali di propria pertinenza di cui all'art. 2 per l'attuazione della strategia;
- attivare una strategia di rete rivolta alle espressioni della comunità locale;
- pianificare le risorse nei limiti delle rispettive possibilità economiche adeguate all'attuazione della strategia. Qualsiasi accordo che stabilisca un impegno economico a carico di una Parte deve essere adottato con l'assenso espresso della Parte interessata;
- individuare eventuali partner privati attraverso gli strumenti di collaborazione pubblico-privato contenuti nel Codice dei Contratti pubblici e nel Codice del Terzo Settore finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale.

#### **Art. 7**

##### **(Durata dell'accordo e Comitato tecnico di coordinamento)**

1. Il presente Accordo ha la durata di anni 10 e produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere modificato e/o prorogato da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto. Non sono ammesse proroghe tacite del presente Accordo.
2. Per il monitoraggio e l'attuazione dello stesso, secondo il principio di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche, è costituito un comitato tecnico di coordinamento, di seguito il Comitato;
3. Il Comitato, coordinato da....., è composto da un referente ed un sostituto nominati da ciascuna delle Parti sottoscrittrici del presente Accordo.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a) esprime un parere di coerenza tra il Piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 4 ed il Piano operativo per la valorizzazione delle unità immobiliari di proprietà del Comune di Pozzuoli destinate ad attività ricettive e commerciali di cui all'art. 5. Il Piano di valorizzazione di cui all'art. 5 sarà comunque oggetto di valutazione e condivisione da parte dei soli componenti del Comitato nominati dalla Regione Campania e dal Comune di Pozzuoli;
  - b) monitora periodicamente i risultati raggiunti e le attività espletate dai diversi soggetti interessati nel processo di definizione/attuazione dell'Accordo e della coerenza del Piano operativo per la valorizzazione e gestione del sito di cui all'art. 5 con il Piano strategico di sviluppo culturale;
  - c) fornisce indirizzi per eventuali modifiche o integrazioni che, all'esito delle attività di verifica e monitoraggio di cui alla lettera c) che precede, dovessero rendersi necessarie per l'ottimizzazione dei risultati dei piani di cui agli articoli 4 e 5.
5. Il Comitato può avvalersi di una Segreteria tecnica al fine di facilitare il coordinamento, l'attuazione ed il monitoraggio del processo di attuazione dell'Accordo e dei Piani di cui agli artt. 4 e 5.
6. La Segreteria Tecnica è all'occorrenza costituita presso l'Ente che coordina il Comitato.
7. La partecipazione al Comitato Tecnico e alla Segreteria non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo.
8. I Piani condivisi dal Comitato sono attuati per quanto di rispettiva competenza dalle parti firmatarie del

presente accordo.

9. Il Comitato all'atto dell'insediamento si dota di un regolamento di funzionamento.

10. Il Comitato esamina le divergenze insorte tra le Parti relative al presente accordo, come meglio descritto al successivo art. 9.

#### **Art. 8 (Comunicazione pubblica)**

1. Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle Parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le Parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

2. Le comunicazioni di interesse comune o riferite ad azioni condivise saranno preventivamente concordate, sia in riferimento ai contenuti che alle modalità di diffusione, mentre le attività e le azioni di competenza delle singole Parti, troveranno adeguate forme di pubblicità e garanzia di trasparenza innanzitutto attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

#### **Art. 9 (Risoluzione e controversie)**

1. Le parti individueranno all'interno del Piano strategico le obbligazioni specifiche il cui inadempimento sarà causa di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

2. Qualsiasi divergenza tra i soggetti partecipanti all'accordo sarà sottoposta al Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 7, il quale la esaminerà con lo spirito di massima collaborazione esistente tra le Parti ed emetterà una proposta conciliativa.

3. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini di conciliazione.

4. Nel caso permanessero controversie – comprese quelle relative all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo – il Foro competente è l'Autorità giudiziaria di Napoli.

#### **Art. 10 (Trattamento dati personali e privacy)**

1. Le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi titolari con riferimento al trattamento dei dati personali di propria competenza connesso all'attività oggetto del presente Accordo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni).

2. Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa da parte delle competenti Autorità e/o dai soggetti interessati derivanti dalla violazione degli obblighi spettanti ad ognuna in base alle citate normative.

3. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali o per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni in materia di privacy (art. 7 del d.lgs.196/2003).

#### **Art. 11**

### **(Indirizzi delle parti)**

1. Tutte le comunicazioni pertinenti l'esecuzione del presente Accordo saranno effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Per il Comune di Pozzuoli

Per il Parco archeologico dei Campi Flegrei

Per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli Per la Regione Campania

Per la Diocesi di Pozzuoli.

Per la Capitaneria di Porto

### **Art. 12 (Disposizioni finali)**

1. Il presente Accordo è sottoscritto in formato elettronico con firma digitale, non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni contraenti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati. Il presente atto è, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B del D.P.R. 26 ottobre 1982, n. 642.

2. Qualora gli Enti firmatari concorrano al raggiungimento degli scopi del presente accordo con personale proprio, dovranno garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Accordo e nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

3. In nessun caso ciascuna Parte sottoscrittrice potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, ed è indenne da ogni azione o domanda, giudiziale o extragiudiziale, provvedimenti di autorità competenti, danni o pregiudizi comunque derivanti da violazioni delle garanzie da ciascuna assunte anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Accordo;

4. Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i sottoscrittori si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

5. Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le parti.

6. I soggetti interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente atto è redatto in sei originali, di cui uno per ciascuna delle Parti sottoscrittrici, consta di n      fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dalle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Comune di Pozzuoli**

**Per il Parco archeologico dei Campi Flegrei**

**Per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli**

**Per la Regione Campania**

**Per la Diocesi di Pozzuoli**

**Per la Capitaneria di Porto**

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_